



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

Studio Commerciale Viganò Brambilla e Associati
di dott. Mario Brenna, dott. Matteo Formenti e Associati società semplice

Via Caravaggio, 2B – 20832 Desio (MB)
Via Stendhal, 65 – 20144 Milano (MI)

P.I. 00774610968
C.F. 04245210150

T. +39 0362.39191
F. +39 0362.627501

studiocommerciale@studiovba.com
www.studiovba.com

A TUTTI I CLIENTI

Circ. n. 14/2021

Desio, li 26 marzo 2021

Oggetto: Decreto Sostegni - Contributo a fondo perduto

Egredi Signori,

Il DL n. 41/2021 – Decreto Sostegni –, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22/03/2021, ha istituito un nuovo contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19". In data 23/03/2021, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento avente ad oggetto "Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto".

Di seguito si forniscono le informazioni in merito ai soggetti destinatari del contributo, alle condizioni per poterlo richiedere, alla quantificazione del beneficio e alla modalità con cui presentare la domanda.

Si precisa che lo Studio provvederà a stretto giro ad effettuare i conteggi e a contattare i Clienti che soddisfano i requisiti per presentare la richiesta per l'erogazione del contributo.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Studio Viganò Brambilla & Associati

BENEFICIARI

Titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo

REQUISITI

- 1) aver conseguito, nell'anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro;
- 2) **importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all'anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all'anno 2019;**
- 3) attivazione della partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

BASE DI RIFERIMENTO

ACBMember www.acbgroup.com



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

Successivamente al calcolo degli importi complessivi del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, si procede con la determinazione delle medie mensili dei due anni. A tal fine, occorre dividere ciascuno dei due importi complessivi per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva (NB: in caso di attivazione della partita IVA tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non deve essere considerato).

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'analogo importo dell'anno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

- 1) 60%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
- 2) 50%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l'importo di 400.000 di euro
- 3) 40%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro
- 4) 30%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 di euro
- 5) 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l'importo di 10.000.000 di euro.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo – se di importo superiore.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta comunque l'importo minimo del contributo.

In presenza dei requisiti di cui sopra, il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Sotto si fornisce qualche esempio di calcolo.

RICAVI 2019	FATTURATO 2019	MEDIA MENSILE FATTURATO ANNO 2019	FATTURATO 2020	MEDIA MENSILE FATTURATO ANNO 2020	RIDUZIONE FATTURATO MEDIO MENSILE IN €	RIDUZIONE FATTURATO MEDIO MENSILE IN %	SUPERAMENTO CONDIZIONE	% APPLICABILE	CONTRIBUTO SPETTANTE
100.000	120.000	10.000	75.000	6.250	- 3.750	-38%	si	60%	2.250
100.000	120.000	10.000	100.000	8.333	- 1.667	-17%	no		
300.000	360.000	30.000	250.000	20.833	- 9.167	-31%	si	50%	4.583
300.000	360.000	30.000	275.000	22.917	- 7.083	-24%	no		
600.000	720.000	60.000	450.000	37.500	- 22.500	-38%	si	40%	9.000
600.000	720.000	60.000	550.000	45.833	- 14.167	-24%	no		
1.500.000	1.800.000	150.000	1.000.000	83.333	- 66.667	-44%	si	30%	20.000
1.500.000	1.800.000	150.000	1.300.000	108.333	- 41.667	-28%	no		

MODALITA' E TERMINI DI TRASMISSIONE DELL'ISTANZA

La trasmissione dell'istanza è effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate.



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

L'istanza può essere trasmessa, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, **a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021**.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico, l'Agenzia delle entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell'istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l'avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta) nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.

Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l'Agenzia delle entrate comunica l'eventuale scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A scelta del beneficiario,

- 1) mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o anche cointestato, se il beneficiario è una persona fisica);
- 2) mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24 successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo.